

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 528 DEL 22/12/2021**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020 E SMI, DEI SERVIZI POSTALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA - PERIODO 01/01/2022- 31/12/2024 A CITY POST SPA E STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO

#### **IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che

- in data 31 dicembre 2021 giungerà a scadenza il contratto relativo ai servizi postali escluso l'invio degli atti giudiziari stipulato con l'impresa City post spa con Determina Dirigenziale n. 477 del 19/12/2019;
- si pone dunque la necessità per la Camera di Commercio di attivare il servizio postale, relativo all'invio di corrispondenza ordinaria, invio corrispondenza assicurata con ricevuta di ritorno, invio di posta massiva, invio raccomandata con e senza ricevuta di ritorno, spedizione di pacchi ordinari, invio di telegrammi, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al fine di garantire il servizio fino alla conclusione del processo di accorpamento con le Camere di Commercio di Pisa e Massa Carrara, come previsto dalla normativa vigente;

Richiamato

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, "Codice dei contratti pubblici";

Visti in particolare

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

#### Richiamato

- l'articolo 1, comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

#### Richiamato

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip, fermo restando, ove presenti, l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato, in particolare, che il ricorso alle convenzioni Consip Spa è obbligatorio nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della Legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori; ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

#### Riscontrato

- che il servizio postale oggetto del presente provvedimento non rientra pertanto in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

#### Tenuto conto che

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...];
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono attivi operatori economici preventivamente qualificati e selezionati;
- tramite il M.E.P.A. si rende possibile gestire procedure di scelta del contraente interamente in modalità elettronica, nel rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
- sul M.E.P.A. è presente, in relazione al Bando Servizio/Forniture (eliminare opzione che non interessa) uno specifico capitolato inerente Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito che soddisfa anche la possibilità di acquisizione di servizi postali di raccolta e recapito

#### Considerato che

- il presumibile valore di contratto, con riferimento al periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, è stimabile in € 18.000,00;

Tenuto conto

- dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Richiamati, in particolare

- i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità;

Preso atto

- che visto il modico valore dell'affidamento è stata valutata l'opportunità di procedere a un affidamento diretto a City post spa, che ha svolto il servizio nell'ultimo biennio, e tenuto del principio di proporzionalità, anche al fine di non aggravare la procedura di oneri amministrativi eccessivi in considerazione del valore modico, valutato sulla base del contratto pregresso in scadenza;
- tenuto conto che l'impresa City post spa è tra gli operatori operanti sul portale M.E.P.A. ed ha i necessari requisiti;
- l'opportunità di procedere sul portale MEPA ad una Trattativa con un unico Operatore Economico, viste le considerazioni sopra espresse;

Ritenuto:

- di affidare i servizi postali della Camera di Commercio di Lucca - Periodo 01/01/2022- 31/12/2024 a City Post spa, a seguito della presentazione del preventivo sul portale MEPA, mediante stipula del contratto sul portale M.E.P.A. Stesso;

Tenuto conto

- degli esiti positivi dei preventivi controlli effettuati sul fornitore, acquisiti agli atti dell'Ufficio

**DETERMINA**

1. - di affidare ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 i servizi postali della Camera di Commercio di Lucca - Periodo 01/01/2022- 31/12/2024 a City Post spa per le motivazioni indicate in premessa;

2. - di nominare la dott.ssa Alessandra Bruni, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. - di incaricare l'Ufficio Provveditorato di formalizzare con apposita TD sul MEPA per la stipula del relativo contratto.

**IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE  
FUNZIONI  
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente**